

ACCERTAMENTO

I pagamenti tracciati riducono i termini di decadenza degli accertamenti, se dichiarati

di Gianfranco Antico



Se in genere è il fine anno il momento in cui si discute dei termini di decadenza per l'accertamento nei tributi erariali, **il momento dichiarativo** va tenuto tuttavia in debito per poter godere di una **speciale riduzione dei termini**.

Come è noto, ordinariamente, per effetto della modifica apportata dall'[articolo 1, comma 131, L. 208/2015](#), all'[articolo 43 D.P.R. 600/1973](#) e all'[articolo 57 D.P.R. 633/1972](#), gli avvisi di accertamento, ai fini reddituali, Iva, ed Irap, devono essere notificati, a pena di decadenza, **entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione**.

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla, l'avviso di accertamento può essere notificato **fino al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata**.

Gli interventi del legislatore dettati nel corso di questi anni – per favorire o incentivare determinati adempimenti - hanno portato a prevedere, con norme spesso sparse qua e là, delle riduzioni dei termini di decadenza per gli accertamenti.

In particolare, l'[articolo 3 D.Lgs. 127/2015](#), come modificato dall'[articolo 1, comma 909, L. 205/2017](#) - norma che adesso prevede degli incentivi per la tracciabilità dei pagamenti, sussistendone i presupposti – dispone che i termini di decadenza di cui all'[articolo 57, primo comma, D.P.R. 633/1972](#), e di cui all'[articolo 43, comma 1, D.P.R. 600/1973](#), sono ridotti di **2 anni**.

La riduzione si applica solo per i soggetti passivi di cui all'[articolo 1](#), del citato D.Lgs. 127/2015 che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del MEF del 04.08.2016, la

tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500.

La riduzione **non si applica**, in ogni caso, ai soggetti che effettuano anche operazioni di cui all'[articolo 22 D.P.R. 633/1972](#) – **commercio al minuto ed attività assimilate** -, salvo che abbiano esercitato l'opzione di cui all'[articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015](#).

Sul punto:

- con la [risposta all'interpello n. 331/2021](#), è stato ribadito che la riduzione dei termini di decadenza degli accertamenti prevista dall'[articolo 3 D.Lgs. 127/2015](#) può essere riconosciuta solo a coloro che: a) documentano le operazioni poste in essere tramite **fatturazione elettronica via Sdl e/o memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri**, rammentando che la prima modalità di documentazione è sempre utilizzabile, nelle sue varie forme (fattura "immediata" o "differita"), in alternativa alla seconda (**si veda la circolare 3/E/2020, punto 1.2**, nonché l'[articolo 2, comma 5, D.Lgs. 127/2015](#) come in ultimo modificato dalla L. 178/2020); b) garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a tali operazioni se di ammontare superiore ad euro 500;
- con la **risposta all'interpello n. 404 del 03.08.2022**, sono stati forniti dei chiarimenti in ordine alle "modalità di pagamento" a **mezzo RIBA e MAV**. Secondo gli estensori dell'interpello, pur se dal combinato disposto di cui agli articoli 3, comma 1, e 4, comma 2, del decreto attuativo (D.M. 04.08.2016), sembra potersi desumere la tassatività dell'elenco degli strumenti di pagamento, "**è possibile ammettere la riduzione dei termini in parola laddove il contribuente effettui e riceva pagamenti mediante strumenti non propriamente "diversi", in quanto comunque assimilabili a quelli elencati all'articolo 3 del decreto attuativo, in quanto ne soddisfino i medesimi requisiti di tracciabilità**". Infatti, i RIBA che i MAV transitano a mezzo di intermediazione bancaria, e contengono gli elementi funzionali all'identificazione delle parti e del credito oggetto di pagamento, così soddisfacendo gli stessi criteri di tracciabilità che contraddistinguono le modalità di pagamento enucleate all'articolo 3, comma 1, del D.M. 04.08.2016.

Resta fermo – articolo 4 D.M. 04.08.2016 – **l'obbligo per i contribuenti di comunicare**, con riguardo a ciascun periodo d'imposta, l'esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza nella relativa dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi.

La modalità di comunicazione è definita con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate con cui sono approvati i modelli dichiarativi e le relative istruzioni.

La mancata comunicazione comporta l'inefficacia della riduzione dei termini di accertamento.

Qui sotto indichiamo **le caselle da barrare**:

Persone Fisiche – Quadro RS – Rigo RS136

Comunicazione
(Art. 4 D.M.
4 Agosto 2016)

RS136

Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza X

Società di Persone - Quadro RS – Rigo RS136

Comunicazione art. 4
D.M. 4 agosto 2016

RS136 Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza

X

Società di Capitali - Quadro RS – Rigo RS 269

Comunicazione art. 4
D.M. 4 agosto 2016

RS269 Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza

X

Enti Non Commerciali - Quadro RS – Rigo RS 269

Comunicazione art. 4
D.M. 4 agosto 2016

RS269 Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza

X

Vanno, da ultimo, evidenziati le ulteriori caratteristiche fissate dal D.M. 04.08.2016 e, quindi:

- la **non applicabilità della riduzione dei termini di decadenza a redditi diversi da quelli d'impresa o di lavoro autonomo dichiarati dai soggetti passivi;**
- l'esigenza che **tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare complessivo superiore ad euro 500** (comprensivo di eventuali imposte, oneri, ecc., anche laddove non incidenti sulla base imponibile dell'operazione) siano eseguiti con uno degli strumenti individuati nel già richiamato articolo 3 del medesimo decreto del 2016.